

Lavoratori tutti, tutti egualmente necessari, tutti egualmente tutelati e curati, tutti egualmente devoti al Regime e al Duce, militi fedeli e operosi dell'Idea Fascista e della Patria italiana. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore ed all'onorevole Ministro.

Onorevole Relatore, ella intende parlare? FERA, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli Camerati, debbo brevi parole di assicurazione e di schiarimento, ai camerati Peverelli, Orlandi e Pirrone, che hanno fatto delle raccomandazioni, ed hanno, al tempo stesso, espresso dei voti.

Le raccomandazioni riguardano soprattutto il funzionamento di questo ente di previdenza.

È detto all'articolo 2 che le norme per il funzionamento dell'ente saranno fissate dal Governo del Re. Lo studio di queste norme sarà condotto con la massima cura, e si terrà conto di tutte le raccomandazioni fatte in questa sede dagli onorevoli Camerati, sia per quanto riguarda il modo di riscossione, sia per quanto riguarda la misura dei contributi, sia per quanto riguarda tutta la organizzazione dell'ente.

Ma è stato pure espresso un voto che si accompagnava ad una espressione di rammarico: che, cioè, anziché la Cassa pensioni che si sperava, si sia creato semplicemente un ente di previdenza. Mi fa meraviglia sentire formulare questo voto da chi al tempo stesso esprime il timore che i contributi imposti dall'ente di previdenza possano essere troppo gravosi. Perché è chiaro che per organizzare una Cassa pensioni, soprattutto se si volesse farla funzionare in un breve periodo di tempo, sarebbe necessario imporre agli iscritti contributi elevatissimi. Ad ogni modo, a me è parso indispensabile cominciare col creare l'ente di previdenza e avviarlo al funzionamento. (*Bene*). L'Ente stesso, anzi il suo Consiglio di amministrazione, potrà, se i contributi saranno abbastanza elevati e le somme raccolte saranno quelle che si spera, fondare, al più presto possibile, anche una Cassa pensioni. Sicché l'avvenire di quest'opera dipenderà in parte da quelle che saranno le norme regolamentari, ma in gran parte dal senso di disciplina e di responsabilità della categoria. Ed io confido che quella stessa categoria che ha chiesto di esercitare gratuitamente le fun-

zioni che si riferiscono all'amministrazione dell'ente, saprà essere all'altezza del compito ed organizzare la Cassa in modo da dare tutte le soddisfazioni a coloro che aspettano da tempo i benefici di questo Istituto. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Domando al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Do allora lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

ART. 1.

È istituito un Ente di previdenza, al quale sono iscritti di ufficio tutti gli avvocati ed i procuratori che siano iscritti negli albi.

L'Ente provvederà ad erogazioni temporanee o continuative a favore dei detti professionisti e delle loro famiglie, nei casi e con le modalità che saranno stabiliti a termini dell'articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le ulteriori norme occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di previdenza e per la disciplina delle erogazioni, ad imporre contributi a carico degli iscritti, stabilendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienza, e a determinare contributi per ciascun giudizio da pagarsi, a favore dell'Ente, dall'avvocato o dal procuratore, all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio.

Questi ultimi contributi non sono ripetibili dalle parti.

Potranno inoltre essere imposte percentuali a favore dell'Ente sulle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori per incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 3.

Dal giorno della pubblicazione di questa legge non potrà essere concesso il riconoscimento ad alcuna nuova istituzione che sotto qualsiasi forma si proponga le stesse finalità dell'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori.